Num. 141. — 1848.

Lunedì 24 Luglio.

CONDIZIONI DELL' ASSOCIAZIONE

La Gazzetta di Roma uscirà ogni giorno eccettuati i festivi.

I PREZZI VENGONO FISSATI

A Roma per trimestre . . . . . 2 50.
Alle Provincie (franco). . . . . 2 80.
All' Estero franco fino ai Confini. 2 80.

AVVERTENZE

Le lettere, e i pieghi dovranno essere diretti affrancati alla Direzione della *Gazzetta di Roma* nella Tipografia Salviucci in Piazza de' SS. XII. Apostoli.

GAZZETTA DI ROMA

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE NELLA SPECOLA DEL COLLEGIO ROMANO ALL' ALTEZZA DI METRI 48,7 SUL LIVELLO DEL MARE

GIORNI DELL' OSSERVAZIONE		*Barometro ridotto alla Temperat. di 0°R.*	*Termometro R. ester. al Nord*	*Igrometro a capello*	*Direzione del vento*	*Stato del cielo*	*Osservazioni fatte ad ore diverse*
22 Luglio	Ore 7 antimeridiane	Poll. 28 lin. 1,2	+ 18°,7	22°	N. dd.	Chiarissimo.	Dalle ore 9 pomer. del giorno 21 Luglio, fino alle ore 9 pomer. del 22. Temperat. mass. + 25,2 Temperat. min. + 17,6.
	» 3 pomeridiane	» 28 » 0,7	+ 24 ,7	55	O. f.	Ser. nuv. sp.	
	» 9 pomeridiane	» 28 » 1,0	+ 20 ,7	46	Calma.	Chiarissimo.	
23 Luglio	Ore 7 antimeridiane	Poll. 28 lin. 1,4	+ 19°,1	23°	O. f.	Chiarissimo.	Dalle ore 9 pomer. del giorno 22, fino alle ore 9 pomer. del giorno 23. Temperat. mass. + 24,9 Temperat. min. + 17,4.
	» 3 pomeridiane	» 28 » 0,9	+ 23 ,9	48	O. f.	Chiarissimo.	
	» 9 pomeridiane	» 28 » 0,9	+ 19 ,9	14	N. dd.	Chiarissimo.	

AVVISO AI SIGNORI ASSOCIATI

Nel giorno 1° di settembre la Gazzetta di Roma *comincierà a pubblicarsi in sesto papale ed a quattro colonne. Agli atti del governo ed alle varie notizie sarà aggiunta un' appendice di materie letterarie e scientifiche, e specialmente di quelle scientifiche che sono più affini alla politica. Il prezzo per gli associati per i futuri trimestri, cominciando dall'ultimo del presente anno, sarà cresciuto di 5 paoli.*

ROMA 24 *Luglio.*

PARTE NON OFFICIALE

Un dispaccio del Generale Salasco, Capo dello stato maggiore di Carlo Alberto, ci fa conoscere che appena giunta al campo la nuova della incursione degli Austriaci nel Ferrarese, il Re ha fatto muovere alcune truppe a difesa del nostro Stato. A ciò aggiungendosi l'efficacia dei caldi e replicati uffici che per l'oggetto medesimo ha fatto e tuttora fa il Commissario Pontificio appresso quel Principe, egli è da credere che noi coglieremo ora il frutto della leale amicizia nostra coi Piemontesi e di quello che le nostre armi operarono ed operano tuttavia nel Veneto per la causa comune.

Il Senato Romano ha pubblicato il seguente

AVVISO

Quei valorosi giovani nostri concittadini che combatterono in varie fazioni sotto le insegne della indipendenza italiana, ed ultimamente a Vicenza si copersero di gloria, ritornano fra noi dimani 25 corrente nelle ore antimeridiane.

Sarà tal giorno ricordevole a Roma; ed alle accoglienze che i cittadini preparano a questi prodi, volentieri si fa promotore il Senato, desideroso di confermare ad essi quei sentimenti di affezione e di riconoscenza, che già loro significava fin dopo le prime giornate vicentine.

Dimani mattina pertanto all'appressarsi a Roma della Legione, il Senato si partirà dal Campidoglio, e per la via del Corso, che non si dubita vedere tutta adornata a festa, si condurrà fuori della porta Flaminia. Ivi ricevuta la Legione, precedendo la medesima, la guardia civica e la cittadinanza, ritornerà per la stessa via, fino alla piazza di Venezia, ove il corteggio sarà disciolto.

I Romani con quell'amore dell' ordine che hanno in tante occasioni manifestato, renderanno più solenne la letizia dell'amorevole incontro.

Dal Campidoglio, li 24 luglio 1848.

Una delle questioni più gravi di questo secolo, in cui sono pur tante, è quella che riguarda la condizione morale ed economica del maggior numero. In tanto progresso di ricchezze e di civiltà, e mentre vivissima splende innanzi agli occhi di tutti l' idea dell' egualità e della giustizia, non è più possibile ad uomini cristiani mettere in non cale cosiffatta questione, o lasciar intentato alcun rimedio fattibile. La religione nostra santissima, e la carità de' privati, e l' azione governativa deggiono adoperarsi a questo grandissimo intento di render men disagiata la vita fisica e morale dell' ultime classi. Lasciamo stare quello che la religione ha fatto e fa, quello che la carità privata possa ed abbia potuto; se restringiamo le nostre osservazioni a quello che insino ad ora hanno fatto i governi, troveremo aver per fermo presi molti provvedimenti parziali, ma non avere coordinata ancora in un sistema la loro azione caritativa, se così si può dire, nè le istituzioni che vi si riferiscono. E non abbiamo noi mestieri di molte parole a mostrar la differenza che è tra il far senza metodo nè sistema, a far con sistema e con metodo. Al nostro governo si apparterrà la gloria d'essere stato il primo ad avere effettuata, mediante l'instituzione di un ministero speciale di pubblica Beneficenza, questa parte che tuttavia mancava; e noi osiamo dire che al nostro governo si darà, quando che sia, la gloria di aver iniziata in Europa la buona e pratica via di risolvere la questione sociale.

Sappiamo bene quanti vorrebbero chiuder gli occhi innanzi a questa questione, quasi se chiuder gli occhi potesse in alcuna maniera giovare! e siamo d'altra parte contristati per le assurde e impossibili utopie a cui le passioni, l'ignoranza, e l' acerbità de' mali danno corso. Da questa febbre i popoli; da quella colpevole e mortifera inerzia bisogna guardare ed assicurare i governi. Un' idea semplice e giusta, come sono tutte le idee positive ed effettuabili, ha avuta il nostro governo: 1° di considerare in genere i modi e le instituzioni che ha un governo per combattere o scemar la forza delle cause tanto permanenti, quanto accidentali dell' indigenza e della corruttela; 2° di considerare in ispecie, e come per modo d'inventario, quali e quanti di questi modi e di queste instituzioni si trovasse il governo avere in mano al presente, affine di accrescere, di correggere e riparare all'uopo; 3° di commettere ad un ministro responsabile e costituzionale la cura della pubblica beneficenza, perchè vigilasse e provvedesse sì nei casi ordinarii sì ancora negli straordinarii.

Il progetto di legge e l'ordinamento relativo all' istituzione di questo Ministero già sono state presentate alla discussione ed alla deliberazione dei nostri Consigli.

Troveremo altra volta occasione di parlare delle instituzioni pubbliche che possono portare rimedio o alleviamento ai mali sociali: vogliamo al presente aggiungere alcuna cosa sull' importanza e la dignità del Ministro a cui sarà un tanto ufficio commesso. Medico lo chiameremo della società, e medico che non solo nella patologia, ma nell' igiene massimamente debba esser profondo, e maggior gloria gli fia impedire un male che portarvi, ancorchè fosse efficace, rimedio. Ora i mali che ei debbe curare, lasciando star quelle cagioni che nella misera umanità si troveranno pur sempre, come la vecchiezza, l'infermità, l'impeto delle passioni ed altre cosiffatte, contro alle quali pochissimo o niente possono gli uomini, nascono quasi sempre da queste ragioni: 1° o da uno squilibrio tra le attitudini e le occupazioni, a che si ripara principalmente mediante l'educazione morale e l' istruzione tecnologica: 2° o da uno squilibrio tra l' offerta e la dimanda del lavoro, il che può aver luogo per molte e varie cagioni e sarà ufficio del Ministro di preveder dalla lungi che nessuna di questi cagioni, per quanto ei possa, s' insinui nel corpo sociale: 3° da una discrepanza tra 'l mezzo sociale e le opinioni ed idee degl' individui, la qual cosa di scandali, e di scismi e di disagii è principalissimo fonte, e sarebbe come se si volesse albergare un uomo de' nostri giorni ne' turriti castelli dell' epoca feudale, o curar le sue malattie coi lattovarj di Avicenna e di Averrois: 4° cagione di miseria per ultimo può essere la mancanza di provvidenza negli operaj e nelle persone disagiate, della qual mancanza bisogna studiare le vere e peculiari cagioni in ogni paese, e combatterne gli effetti perniciosi.

Dovrà sopratutto invigilare questo Ministro della beneficenza sopra un fatto naturale e costante nelle moderne società, ma che a volta a volta diventa anormale e morboso, vogliamo dire l' affluenza sopra certi punti del paese ed a certe professioni. Si stabilisce una corrente, a poco a poco le acque riboccano, e bisogna aprire sfogatoi ed emissarii. Il pregio dell' arte sta a non lasciarsi sopraffare dall' acque, ma avvedersene e rimediare a tempo: e veggiamo nella proposta di legge, paragrafo terzo, sapientemente indicati i principali rimedi, i lavori pubblici straordinari, la moltiplicazione ed ampliazione de' ricoveri, e l' emigrazione. Sul proposito del qual ultimo rimedio, sentiamo conforto che prima di ricorrere ad una emigrazione all' estero, potrà per lungo spazio di tempo sopperire un' emigrazione all' interno, in queste immense campagne romane che sembrano destinate dal cielo a stanza soltanto d' uomini liberi e valorosi.

Nell' esaminare la proposta di legge del Ministero, noi confidiamo che gli onesti leggitori proveranno, siccome noi abbiamo provato, il vivo piacer morale di vedere una buona e cristiana azione, ed esserne in qualche modo partecipi.

NOTIZIE INTERNE

BOLOGNA 20 *luglio.*

Una corrispondenza di Ferrara, in data di jeri, 19, ci avvisa seguitare gli austriaci, tanto di qua, che di là dal Po, il loro sistema aggressivo, ed ostile ai Pontificii. Hanno essi tagliata la strada che da Ponte Lagoscuro conduce a Ferrara con atterramento di ponti in quella e nelle convicine. Guastarono, di più, e rovinarono l'argine destro del fiume, sicchè, in caso di piena, l'intera Provincia potrebbe essere inondata. Sonosi impadroniti del Cimitero di Lagoscuro, e, quel che loro pareva più premere, del campanile, forse temendo osservazioni dei nostri da quel punto culminante, o meglio per impedire che, ad ogni caso, le campane dieno l'allarme ai paesi vicini. Sul Po il ponte è ritratto alla sinistra sponda, che anch' essa gl' imperiali costruiscono con terrapieni e minacciose costruzioni, e dove, di più, hanno puntato quattro pezzi di cannone diretti alla destra del fiume, e contra la strada di Ferrara. V'ha chi crede che tutti questi lavori siano fatti per timore dei Piemontesi, che vengono a Modena per portarsi sul Veneto, e di cui il 19 stesso era arrivato un nuovo battaglione, che andava tosto a dirigersi per Comacchio. Ad ogni modo le ostilità sono decise e contra il suolo Pontificio: era però in Ferrara viva fiducia che il Ministero nostro non tarderebbe ad ordinare ogni più vigorosa difesa, per tenere francati i popoli e l'integrità dello Stato.

NOTIZIA OFFICIALE pervenuta oggi al sig. Conte Prolegato di Bologna:

Le truppe Piemontesi prendono vigorosamente l'offensiva; e nella mattina del 18 il Generale Bava ha attaccato gli austriaci a Governolo, mentre il Quartier Generale di Roverbella è stato trasportato a Marinolo. Il Duca di Savoia si è nel giorno stesso recato a Castel Belfiore.

— Sappiamo da privati carteggi che il Generale Bava ha passato il Po a Borgoforte.

— Intorno alla fazione di Governolo trascriviamo qui il Manifesto pubblicato ieri in Modena da quel R. Commissario.

Il Commissario straordinario del Governo di S. M.

Appena seppe che un poderoso corpo d'austriaci s'era condotto in Ferrara, e che un' altra mano muoveva verso Bondeno, S. M. il Re Carlo Alberto commise al Generale Bava di portarsi con una parte dell' esercito Regio in Borgoforte, onde opporsi vigorosamente a qualsivoglia tentativo del nemico contra queste contrade. Nel giorno di ieri S. Ecc. il Gen. Bava staccò da sè buon nerbo de' suoi soldati, fatto loro passare il Mincio, li spinse contra il corpo dell'armata nemica venuto a Governolo, lo ruppe, fece 400 prigionieri e s' impadronì di 3 cannoni. A questa gloriosa fazione prese parte il distaccamento comandato dal Capitano Castelli stanziato in S. Benedetto. A chiunque ha sentimento di virtù e d' amor patrio non manca l'occasione di farlo palese.

Mentre gli armati nostri concittadini danno a gara luminose prove di valore; mentre la Guardia nazionale dei Comuni vicini e della Città si adopera con lodevole zelo ad agevolar la vittoria colle armi ed a procurare, a fronte dei disagi e dei rischi, gli avvisi opportuni, alcuni mal consigliati, accecati dalla passione, commisero in queste ultime due sere nell' interno della Città incomportabili eccessi. I nemici dell' ordine sono i veri nemici del civile progresso. Le loro soperchierie, le loro violenze, incompatibili con qualunque ben regolato reggimento sociale, non deggiono rimanere impunite. Sappiano i perturbatori della pubblica quiete, che l'Autorità tien gli occhi aperti su di loro; che la Guardia nazionale veglia al mantenimento della tranquillità, e che si useranno tutti i mezzi possibili onde i loro mali andamenti sieno repressi, e gli autori di essi vengano abbandonati a tutto il rigor delle leggi; e nel tempo stesso si persuadano i buoni, che la pubblica Podestà è parimente vigile e desta sui raggiri di quelli che cospirano contra l'ordine stabilito.

Modena 19 luglio 1848. *Sauli.*

— Un bullettino del Comando Generale delle R. truppe in Modena, pur esso in data del 19, aggiunge alle particolarità surriferite, che il Gen. Bava assalì gli austriaci alle ore dieci e un quarto antim., e che il combattimento durò vivissimo sino al mezzogiorno, avendo l'artiglieria Piemontese cagionato grande danno al nemico, il quale era venuto ad occupare Governolo fin dal giorno 15. — Gli austriaci stavano per ritirarsi in buon ordine, quando i bersaglieri Piemontesi, mercè un movimento preparato di fianco, ed ordinato dallo stesso Bava, discesero il Po in barche da Borgoforte fino allo sbocco del Mincio. Ivi presa terra si spinsero alle spalle del nemico, e lo assalirono furiosamente, mentre la cavalleria poneva il disordine di fronte nelle sue colonne. Così gli austriaci precipitosamente furono astretti a fuggire entro Mantova, lasciando in potere degl'Italiani oltre a 400 prigionieri, tra quali un Maggiore e 4 Ufficiali. Abbandonarono 3 pezzi d'artiglieria, uno stendardo e parecchi cavalli. Dei molti loro morti non è ancora ben preciso il numero. La perdita dei Piemontesi fu lievissima; si deplora quella di un capitano di cavalleria e di alquanti soldati: pochi sono i feriti, tra cui due ufficiali.

(*Gazz. di Bologna.*)

ALTRA DEL 21.

Una lettera di Ferrara, scritta jeri (20) ci dice che le truppe Piemontesi, ultimamente giunte, e che dovevano incamminarsi a Comacchio, sono fermate a Ferrara per disposizione di quel Pro-Legato. Esse ammontano circa ad un migliaio d'uomini. Altri 5 mila sono attesi a momenti. Era colà voce che appena giunti si sarebbero recati a discacciare gli Austriaci dalla linea del Po.

— Da Venezia ci viene scritto che 4 compagnie del Battaglione bolognese Bignami sono andate a rilevare la guarnigione di Pelestrina.

Si è presentato al forte un nuovo parlamentario austriaco; ma il Comandante rispose che, d'ordine del Governo provvisorio, egli non poteva ricevere alcun parlamentario fino al giorno 22. (*Ivi.*)

FERRARA 19 *luglio.*

Le violenze, i soprusi, e le contribuzioni continuano tuttavia, e l'occupazione pare che voglia per molto prolungarsi. Gli austriaci, dopo essersi impadroniti di tutti i Passi del Po, ed aver trasportate alla sponda sinistra tutte le barche ch' erano ancorate alla destra, tengono occupato militarmente il Ponte Lago-scuro, e come fossero in casa propria, eseguiscono lavori e fortificazioni, tagliano argini e strade; si fanno mantenere a spese del Comune del paese; requisiscono forzatamente braccia e mezzi di trasporto per l' esecuzione di lavori, che ad ogni modo sono a noi ostili; e questi pure sono a forza pagati dal Comune, a tutto si pretende e si vuole, sempre sotto minaccia d' incendio.

Il sig. conte Pro-legato, all' oggetto di chiarire le molte voci allarmanti, che si diffondevano, verificare la positiva condizione delle cose, e tranquillizzare possibilmente l' animo dei cittadini, inviò una deputazione al Ponte Lago-scuro composta del signor avv. Giuseppe Gaiani membro della Consulta temporanea, del sig. Antonio Boldrini anziano del Comune, e del f. f. d' ingegnere in capo. La deputazione fu accolta dal comandante il corpo stazionato al Ponte Lago-scuro, che non tenendosi autorizzato d' aderire all' inchiesta spedì un suo uffiziale al Generale di divisione Barone Terglass, che trovavasi a Santa Maria Maddalena. Venne tosto il Generale, accolse la deputazione sotto la via coperta, in mezzo ai suoi soldati bivaccati, e benchè l'accoglienza fosse molto cortese, le parole assai tranquillizzanti, dichiarò non poter permettere alla deputazione di verificare i lavori, su cui movevansi querele. Ciò non ostante potè la medesima adempire la sua missione, e porsi in grado di riferire il vero stato delle cose.

Gli austriaci stanziati al Ponte Lago-scuro all'arrivo della Deputazione erano in numero di 367 di fanteria, e sei di cavalleria. Ne partirono 200, ed ora non avvi che il tenue presidio di circa 170 teste. Ma ciò è poco da calcolarsi, perchè il numero può agevolmente diminuirsi od accrescersi in brevissimo tempo, tenendo l'inimico aperta e continua la comunicazione colla sponda sinistra del Po.

I lavori eseguiti consistono nella distruzione del Ponte, che attraversa il Canale Panfilio, ed immette nel Barco Nagliati, nel taglio della strada, che da Ferrara conduce al Ponte, fatto precisamente alla barriera del paese: si è lasciata una piccola carreggiata pel passo dei rotabili, e di fianco sonosi escavati due fossi, costruendo, colla terra levata, dei terrapieni. Nell' argine del Po furono praticati due tagli della profondità di circa 2 piedi e mezzo, e della larghezza d' oltre 10 piedi: l'uno di fronte alla Chiesa Parrocchiale, e l' altro alla fornace Bignardi: e qui pure colla terra sonosi costruiti dei ridotti, e dei terrapieni. Siamo in grado d' assicurare che questi lavori, a giudizio dei periti d' arte, anche in caso di grave intumescenza del fiume, non ponno ispirare pericolo d' inondazione.

Ma ove pure siano innocui sotto il rapporto idraulico, costituiscono sempre novelle gravissime violenze, ed una flagrante lesione dei sovrani diritti del Pontefice. Invadere la frontiera d' uno stato, occuparla militarmente, imporre taglie e contribuzioni ed eseguirvi lavori d' offesa e di difesa, è un usare dei diritti che dal solo stato di guerra ponno derivare.

Il nostro Municipio penetrato dalla gravità delle circostanze, e dei pericoli che ne minacciano ha spedito al Sommo Pontefice un' indirizzo.

— Duecento Austriaci hanno passato il Po alla Stellata, ed ivi pure pretendono alloggi e viveri, e per quanto veniamo assicurati, hanno praticato all' argine del Po gli stessi lavori fatti al Ponte Lagoscuro.

— Il battaglione Universitario, ed il battaglione del Basso Reno, che tanto si distinsero per disciplina e valore nella guerra del Veneto, sonosi offerti spontaneamente di recarsi a Ferrara, onde rimanere alla nostra difesa. Onore e gratitudine a questi bravi valorosi; e possa il loro esempio essere seguito dalle altre armi, e servire di norma ed eccitamento a chi tiene la somma delle cose, e non seppe improvvidamente impedire tante calamità.

— Il battaglione Piemontese del reggimento Savona ieri giunto, è ripartito nella notte per Comacchio, diretto a Venezia.

È arrivato un' altro battaglione del reggimento d'Acqui, che dopo avere bivaccato tutta la giornata fuori di Porta Romana, è sul far della sera entrato in città, e non è ancora partito.

(*Gazz. di Ferrara.*)

Notizie comunicate.

Mentre Mantova è bloccata strettamente da un corpo di 30000 uomini comandati dallo stesso Re Carlo Alberto, meno il lato verso Porta S. Giorgio, veniamo oggi a conoscere un fatto d' armi brillantissimo vinto dai Piemontesi sopra gli Austriaci a Governolo.

Di 400 Austriaci che occupavano Governolo se ne erano aggiunti altri 400 circa. I Piemontesi mossero dalle parti di Goito ed arrivarono sotto Governolo, prendendo gli Austriaci alle spalle, e sorprendendoli così, che 400 e più restarono prigionieri, molti di essi feriti, e quasi tutti gli ufficiali feriti o fatti prigionieri. Tre pezzi di cannone furono tolti agli austriaci. Jeri circa ottanta Austriaci a cavallo passarono il Po alla Massa di fronte a Sermide, ed invece di entrare nel paese mossero verso Revere, e ripassarono il Po entrando ad Ostiglia.

Siamo assicurati che 9 in 10 mila Piemontesi trovansi a S. Benedetto, e che un avanguardia di 500 uomini era questa mattina giunta a Revere. (*Ivi.*)

STATI ITALIANI

REGNO DELLE DUE SICILIE

NAPOLI 21 *luglio.*

Jeri il primo Consiglio di guerra della provincia di Napoli si riuniva nel castello S. Elmo per giudicare i militari Longo, Delli Franci, Guiccione ed Angherà, quali disertori delle bandiere napolitane ed arrestati insieme ai siciliani che fuggivano dalle Calabrie.

I componenti il Consiglio di guerra erano il tenente colonnello Carafa di Noja, presidente, il capitano Felicetti commissario del Re, i capitani Luvarà, Rodino, Natale (dell'artiglieria) e Trucchi (della fanteria di linea) e Biondi (della guardia di pubblica sicurezza) Fallanga (del treno) Gorgoni (dei lancieri) giudici. A difendere gl' imputati erano stati chiamati gli avvocati Marini, Serra, De Marco e Tarantini, al quale spontaneamente si era unito il Poerio. Il Consiglio è rimasto riunito fino a questa mattina, ed ha condannato a morte Longo e Delli Franci, ha messo in libertà provvisoria Guiccione, e si è dichiarato incompetente per Angherà, il quale prima di prender servizio in Sicilia era stato congedato. Il commissario del Re fece conoscere che esisteva una precedente disposizione, colla quale era vietato di eseguirsi condanne di morte in giorno di venerdì.

Questa mattina gli avvocati Marini, Serra e Poerio si sono recati dal Re.

Jeri intanto una deputazione della Camera elettiva si era condotta dal presidente dei ministri e dal Ministro dell' interno, manifestando il voto che non si fosse versato del sangue, e la risposta dei ministri è stata consentanea al voto espresso dagli onorevoli deputati. (*Libertà Italiana.*)

GRAN DUCATO DI TOSCANA

LIVORNO 14 *luglio.*

Persone e lettere testè arrivate dalla *Bahia di tutt' i Santi* raccontano che gl' Italiani colà stabiliti si adunarono la Domenica del 31 maggio pp. nella chiesa de'cappuccini, per ivi deliberare un'invio di sussidii alle famiglie indigenti di quei loro confratelli che sulle pianure Lombarde spesero generosamente la vita per l' indipendenza della patria. — Il luogo sacro ed il perchè dello Invito prestavano aspetto di gravità religiosa ai membri del pio convegno, cui presiedette l' ottuagenario Fra Lodovico da Livorno, venerando, più che per gli anni, per l'evangelica costanza con cui seppe ridurre alla fede e alla civiltà intiere orde di quegli erranti selvaggi. — Un discorso proferito da un distinto negoziante genovese, ricco d'italianissimi sensi, spiegò lo scopo di quella seduta, glorificando coloro che seppero ben meritare della patria con sacrifizio d' affetti, di sostanze e di sangue.

Ripetuti evviva all' *Italia*, *all' Indipendenza*, *ai martiri della libertà*, accolsero le belle e calde parole dell' orazione, mentre intanto quattro deputati scelti dal voto dell' assemblea precedevano all' apertura delle sottoscrizioni. — In poco d' ora si ebbe raccolto oltre a Ln 6000 circa, e si sperava di raggiungere Ln 9m. che sarebbero immantinente rimessi alla Santità di PIO NONO per l' impiego voluto, toltane prima una somma da erogarsi in un servizio funebre a prò dei caduti pugnando. — Questa proposta sviluppata dall' oratore suddetto, contiene anche il programma della cerimonia espiatoria, il quale, per la molta analogia che presenta con tutt' i programmi di funerali, ci dispenseremo dal produrre. (*Italia.*)

PIEMONTE

TORINO 18 *luglio.*

NOTIZIE DELL' ESERCITO

Roverbella ore 11 *di notte.*

Quest' oggi si è dato compimento dalla parte destra del Mincio al blocco di Mantova, il quale si era incominciato da ieri l'altro. Vi si sono impiegate la seconda divisione comandata dal luogotenente generale Di Ferrere, e la divisione lombarda, sotto gli ordini del luogotenente generale Perrone. Il nemico non ha fatto veruna sortita dalla fortezza per ritardare le nostre prime operazioni, e non fu che nel giorno di ieri che ne tentò una dirimpetto al battaglione degli studenti lombardi, ma essa fu vivamente respinta da quegli animosi giovani.

Il blocco si estende dal dissotto degli Angeli dinanzi il forte di Porta Pradella per Cerese a Pietole, a portata del tiro del cannone della piazza. I zappatori del Genio hanno subito dato opera ai trinceramenti sulle principali vie d'onde il nemico potrebbe sboccare, e per coprire contro i fuochi della fortezza i luoghi che più ne sono vicini.

S. M. ha assistito al primo avanzarsi delle colonne incaricate dell' investimento superiormente diretto da S. E. il generale Bava, e quest' oggi ancora animò colla sua presenza durante l' intiera giornata le truppe piemontesi e lombarde per la prima volta fortemente insieme unite contro il maggiore de' propugnacoli della dominazione straniera.

Il rimanente dell' esercito è in posizione per compire il blocco dalla parte sinistra, e far fronte a qualunque aggressione possa venirci fatta sia da Verona che da Legnago.

Il capo dello Stato Maggiore Generale
SALASCO.

(*Gazz. Piemontese.*)

ALTRA DEL 16.

NOTIZIE DELL' ESERCITO

DAL QUARTIER GENERALE PRINCIPALE

ore 9 *di notte.*

A S. E. il Ministro di Guerra e Marina.

Avendo avuto da varie parti avviso che un corpo di truppe austriache avrebbe varcato il Po nei luoghi d'Ostiglia, Ficarolo e Pontelagoscuro, coll' intento sia di rafforzare la guarnigione di Ferrara, che di invadere il ducato di Modena, S. M. ha determinato di mandar loro incontro sulla destra del Po una forza sufficiente per far scontare al nemico l' arditezza di quella aggressione. Il Generale Bava è incaricato della direzione superiore delle truppe che varcheranno domani per tale oggetto il Po.

Mi fo premura di darne partecipazione a V. E. affinchè Ella sia in grado di contrapporre la schietta verità alle esagerazioni a cui darà luogo per avventura la sovraccennata mossa dell'inimico.

Il capo dello Stato Maggiore Generale
SALASCO. (*Ivi.*)

— Il campo costì non dà rilevanti fatti d' armi. I croati in poco numero hanno fatto una sortita e varcato il Po, ma vistosi a fronte l'imponente esercito attivo dei piemontesi si diedero disordinati alla fuga. Mantova e Verona continuano a cannoneggiare per impedire le operazioni dei nostri. Mantova dalla porta che conduce alle Grazie è bloccata, di modo che il nemico non può mandare rinforzi a Legnago.

Jeri i nostri Uffiziali degli avamposti videro il Generale ungherese, Comandante un tempo in Parma, passeggiare nelle file degli austriaci, con una gran croce tricolore sul petto. Egli girava a suo bell' agio il campo del nostro nemico.

S. M. Carlo Alberto soggiorna costì in casa dei signori fratelli Benati; S. A. il Duca di Savoja in casa del Conte Custosi. Tutti qui sono compresi di ammirazione della somma affabilità di questi Principi.

Per autorizzazione di S. M. il Re, il quartier generale provvisorio ha deciso che tutte le persone sospette che arrivano al campo sieno arrestate e tradotte alle carceri di Cremona, donde non saranno rilasciate che a guerra finita.

P. S. Le notizie di Rivoli non sono allarmanti, ma il continuo cannoneggiare del nemico non permette ai nostri artiglieri di spingere con alacrità le loro opere tanto sull'Adige, quanto ai fortini di breccia.

(*Gazz. di Milano.*)

ALTRA DEL 19.

Il Re porta domani il suo quartier generale a Marmirolo. Il Generale Bava ha passato il Po a Borgoforte con una forte divisione, non tanto perchè si creda alle minacce austriache nei Ducati, quanto per fare un' altra operazione, ripassandolo dall' altro lato di Mantova. (*Corrisp. Minist.*)

MILANO 19 *luglio.*

Questa mattina, fra il doppio saluto della pioggia, e d'una plaudente popolazione partirono per l'esercito italiano due magnifiche batterie dell' artiglieria lombarda. Uomini, cavalli, carri, arnesi, tutto avea una splendida impronta, e completava degnamente quest' assembramento di bronzi tacenti, che fra poco parleranno all' Austriaco l'unico linguaggio che l'Italia possa omai rivolgere ai suoi selvaggi oppressori.

(*Gazz. di Milano.*)

— Jeri mattina (18) giunse fra noi il celebre Generale Zucchi. (*Ivi.*)

PESCHIERA 17 *Luglio.*

La notizia ivi portata da un corriere straordinario, giuntovi da Genova, che S. A. il Duca di Genova è stato proclamato Re di Sicilia, ha destato l'entusiasmo in tutta la fortezza, nonchè in tutto l'esercito. (*Gazz. di Milano.*)

CASAL MAGGIORE 15 *luglio.*

Questa mattina si tenne consiglio comunale in questa città per trattare, fra altro, dell'armamento della Guardia Nazionale. Fu stanziata la compera di 500 fucili, che verranno quanto prima provveduti. Ci affrettiamo ad annunciare tal cosa, perchè l'esempio venga imitato, tributando lode ai consiglieri che appoggiarono con ogni loro sforzo la proposizione ed a quelli che la secondarono. Così avessimo a lodarci interamente delle altre deliberazioni! (*Eco del Po*)

MODENA 19 *luglio.*

Il comando generale delle truppe si affretta a pubblicare la seguente notizia recata dal signor Capitano Dottor Gaetano Crema, il quale trovavasi a poca distanza dal luogo del fatto, e parlò col sig. Generale Bava subito dopo l'avvenimento.

Ieri mattina alle ore 10 e un quarto antimeridiane un Corpo di truppe piemontesi comandate dal General Bava assalì il posto importante di Governolo, occupato dagli Austriaci fino dal giorno 15 corrente. Il combattimento durò vivissimo sino al mezzogiorno, e le artiglierie Piemontesi fulminarono i nemici cagionando loro gran danno. Gli Austriaci stavano per ritirarsi in ordine, quando i bersaglieri, mediante un favorevole movimento preparato già dallo stesso sig. Generale Bava, discesero in Barca da Borgoforte sino allo sbocco di Mincio, ed ivi preso terra si portarono alle spalle del nemico, e lo assalirono tanto furiosamente insieme alla cavalleria, da porre il disordine nella sua Colonna, la quale fuggì entro Mantova, lasciando in poter dei nostri oltre 400 prigionieri, fra quali un Maggiore e quattro Ufficiali, tre pezzi d'Artiglieria, uno Stendardo e parecchi Cavalli. Molti furono gli Austriaci morti, ma non se ne conosce peranco il numero preciso. La perdita dei nostri fu lievissima: si deplora quella di un Capitano di Cavalleria; due altri Uffiziali rimasero feriti; pochi soldati morti e feriti.

Il Comandante Generale
Pel Tenente Colonnello Incaricato CAMURI.

(*Gazz. di Firenze.*)

SICILIA

STATUTO FONDAMENTALE DEL REGNO DI SICILIA, DECRETATO IL GIORNO 10 LUGLIO 1848 DAL GENERAL PARLAMENTO.

TITOLO PRIMO

Religione, Indipendenza, Sovranità.

Art. 1. La religione dello stato è la Cattolica, Apostolica Romana.

Quando il Re non vorrà professarla sarà *ipso facto* decaduto.

Art. 2. La Sicilia sarà sempre Stato indipendente.

Il Re dei Siciliani non potrà regnare o governare su verun altro paese.

Ciò avvenendo sarà decaduto *ipso facto.*

La sola accettazione di un altro principato o governo lo farà anche incorrere *ipso facto* nella decadenza.

Art. 3. La sovranità risiede nella universalità dei cittadini siciliani; niuna classe, niun individuo può attribuirsene l'esercizio. I poteri dello stato sono delegati, e distinti secondo il presente Statuto.

TITOLO SECONDO

Potere legislativo.

Art. 4. Il potere di far leggi, interpretarle, e derogare ad esse appartiene esclusivamente al Parlamento.

Art. 5. Il Parlamento, composto da' Rappresentanti del popolo, è diviso in due Camere, dette l' una dei *Deputati*, e l'altra de' *Senatori.*

CAPO I. — *Elezioni e Rappresentanza.*

Art. 6. Tutti i cittadini che abbiano compiuti gli anni 21, e che sappiano leggere e scrivere, sono Elettori nel luogo del proprio domicilio, o dove abitano da tre mesi.

Art. 7. Non sono elettori: 1. I soldati delle truppe di terra e di mare; 2. I Regolari; 3. I condannati per delitti, durante la pena: 4. I condannati per delitti di furto, frode, falsità, calunnia, o falsa testimonianza sino a due anni dopo la espiazione della pena; 5. I condannati per misfatti, sino alla riabilitazione.

Art. 8. Possono essere Deputati, purchè abbiano compiuti gli anni 25: 1. I professori delle Università, de' Licei e dei Collegi; 2. I membri dell' Istituto d'Incoraggiamento, della Società e delle Commissioni Economiche del Regno; 3. I membri delle Accademie letterarie, scientifiche ed artistiche del regno; 4. I dottori e licenziati in qualunque facoltà; 5. Coloro che dall' esercizio d'una professione scientifica ricavano un emolumento di onze 18 annuali; 6. I commercianti con case e stabilimenti di commercio; 7. I professori di arti liberali; 8. I proprietarj d'una rendita perpetua, o vitalizia di onze diciotto annuali.

Art. 9. Possono essere Senatori, purchè abbiano compiuti gli anni trentacinque: 1. I già Presidenti e Vice-Presidenti della Camera de' Deputati; 2. Coloro che per due legislature sono stati Deputati; 3. I già Ministri, Ambasciatori e Plenipotenziarj costituzionali; 4. I già Direttori di Ministero costituzionale; 5. Il giudice della Monarchia, i Vescovi, Arcivescovi, Archimandrita di Messina, Abate di santa Lucia, Siciliani; 6. I professori d' Università; 7. I socj dell' Istituto d'Incoraggiamento; 8. Coloro che dall' esercizio d'una professione scientifica ricavano un emolumento di onze duecento annuali; 9. I proprietarj di un'annua rendita perpetua o vitalizia di onze cinquecento annuali.

Art. 10. Non possono essere Deputati nè Senatori: 1. I Ministri o Direttori di Ministero in esercizio; 2. I Magistrati e gl' Impiegati dell' ordine Giudiziario in esercizio; 3. I funzionarj e gl' impiegati dei Ministeri e d'ogni ramo di amministrazione dello Stato; 4. Gli uffiziali ed i soldati delle truppe di terra e di mare; 5. Coloro che hanno cariche ed uffici di corte e gl'impiegati di Casa reale; 6. Coloro che godono pensioni amovibili dal Potere Esecutivo; 7. I Regolari; 8. Gli analfabeti; 9. I debitori morosi dello Stato, o dei Comuni; 10. Gli accusati per misfatti, finchè non tornino in libertà assoluta; 11. I condannati per delitti durante la pena; 12. I condannati per delitti di furto, frode, falsità, calunnia o falsa testimonianza fino a due anni dopo la espiazione della pena; 13. I condannati per misfatti sino alla riabilitazione.

Le incompatibilità previste da' paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 8 non avranno vigore nel solo caso che l'impiegato o funzionario eletto a Rappresentante nell' una o nell' altra Camera rinunzi al suo ufficio pria di sedere in Parlamento.

Art. 11. Per ogni Comune di seimila abitanti sarà scelto un Deputato.

Per ogni Comune di diciottomila due.

Per ogni Comune capo-luogo di Circondario, sebbene non abbia la popolazione di seimila abitanti, sarà scelto un rappresentante.

Dalle Università degli studi di Catania e Messina sarà scelto un Rappresentante per ciascuna, e due da quella di Palermo.

Da' Comuni che sceglievano rappresentanti per la Costituzione del 1812, quantunque non abbiano la popolazione richiesta dal presente articolo, e non siano capo-luoghi di Circondario, sarà scelto il numero di rappresentanti stabilito dalla Costituzione del 1812.

Per tutt' altri Comuni sono formate tante associazioni di 8500 abitanti, da ciascuna delle quali sarà scelto un deputato secondo l'apposito regolamento.

Dal Comune di Palermo ne verranno scelti 10; da quei di Messina e Catania 5 per ognuno.

Dall' Isola di Lipari due.

Art. 12. I Senatori saranno 120; si eleggeranno dalle associazioni distrettuali in proporzione degli abitanti d' ogni distretto. Dei Senatori del distretto di Messina, uno sarà eletto dagli elettori dell' Isola di Lipari e sue adjacenze.

Art. 13. L'ufficio dei Deputati durerà per due anni; quello dei Senatori per sei.

Gli uni e gli altri potranno essere rieletti.

Art. 14. I Deputati e i Senatori, durante il loro ufficio e per due anni dopo, non potranno accettare beneficj, cappellanie, cariche o impieghi, il di cui conferimento appartengono al Potere Esecutivo. Potranno essere eletti Ministri, restando sospesi dalle funzioni di Deputato o Senatore, durante tale carica.

Art. 15. Potranno i Comuni concedere a' rappresentanti pel periodo delle sessioni una indennità non eccedente tarì venti al giorno, tranne a coloro che risiedono nella Capitale.

Art. 16. Sarà proibito a truppa di qualunque sorta di risedere in quei luoghi in cui si fanno le elezioni. Se vi si troverà forza armata di ordinaria guarnigione, menochè il servizio del giorno puramente necessario, dovrà questa allontanarsi almeno alla distanza di due miglia otto giorni prima, e ritornare otto giorni dopo le elezioni.

Art. 17. I membri del Parlamento sono inviolabili per tutto ciò che avranno detto, scritto, o votato nello esercizio delle loro funzioni. Qualunque Magistrato attenti a tale inviolabilità sarà destituito ed esiliato dal Regno per anni dieci. Il Re non potrà mai fargli grazia.

Nessun Senatore o Deputato, durante la Sessione e per un mese antecedente e susseguente, potrà essere arrestato senza permesso della Camera cui appartiene, tranne il caso di flagranza.

Art. 18. I membri del Parlamento rappresentano l' intiera Sicilia, non i Comuni o Distretti particolari, dai quali sono eletti.

CAPO II. — *Del Parlamento.*

Art. 19. Il Parlamento si riunirà di dritto in Palermo il 12 gennaio di ogni anno. Alla solenne Apertura, che avrà luogo nella Chiesa di S. Domenico, il Re interverrà personalmente, o per mezzo d'un suo delegato.

Potrà il Re, al bisogno, straordinariamente convocarlo.

Art. 20. La Camera de' Deputati è legalmente costituita con la presenza di sessanta, e quella de' Senatori con trenta Componenti.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta. Il Presidente avrà voto nel solo caso di parità.

Art. 21. Ciascuna Camera verifica i poteri dei suoi membri e ne giudica.

Art. 22. Ogni Sessione Parlamentaria avrà la durata di tre mesi: potrà dalle Camere essere di accordo prolungata.

Art. 23. La sessione delle due Camere sarà contemporanea.

Art. 24. Le sedute saranno pubbliche. Ciascuna Camera si unirà in Comitato Segreto sulla richiesta di 5 membri. La Camera deciderà in seguito se la seduta debba riaprirsi al pubblico.

Art. 25. Ciascuna Camera avrà un regolamento per l'esercizio delle sue funzioni.

Art. 26. L' iniziativa della legge appartiene ad ambe le Camere. Ogni Camera ha il dritto di assentire, dissentire o proporre modificazioni alla legge votata dall' altra Camera.

Nessun progetto sarà legge ove non sia consentito da ambe le Camere.

Art. 27. Nel caso che le due Camere siano d'accordo in alcuni punti, e discordi in altri dello stesso progetto di legge, potranno deputare un numero uguale de' rispettivi membri, perchè sedendo insieme procurino conciliare le differenze, e ridurre le Camere alla conformità dei voti. Il nuovo progetto sarà recato alla discussione delle Camere. Una proposta definitivamente rigettata non può riprodursi che alla nuova Sessione.

Art. 28 Le leggi relative alle entrate e spese dello Stato, ed al quantitativo dell' esercito, e dell' armata, dovranno iniziarsi esclusivamente nella Camera dei Deputati.

La Camera de' Senatori avrà solamente il dritto di assentire, o dissentire, senza farvi modificazioni.

Art. 29. Ciascuno de' membri del Parlamento ha dritto di proporre leggi. Ogni cittadino ha facoltà di presentare in suo nome, ma solo in iscritto, petizioni e progetti per mezzo d'uno de' componenti la Camera.

I Ministri possono presentare e discutere progetti di legge.

Art. 30. La legge fatta dal Parlamento sarà nello spazio di trenta giorni promulgata dal Re, o con apposite osservazioni rimandata al Parlamento.

Quante volte nella sessione immediata a quella in cui la legge fu fatta il Parlamento vi persista, il Re fra quindici giorni dovrà necessariamente promulgarla.

Art. 31. Appartiene a ciascuna Camera il dritto di fare rimostranze e indirizzi per qualunque atto del Potere Esecutivo.

Art. 32. Ciascuna Camera avrà il dritto di ordinare l'arresto di chiunque l'abbia oltraggiata, giudicarlo, e punirlo; potrà invece, se lo crede, inviarlo a' Magistrati ordinarî per subire il competente giudizio.

Art. 33. La Camera de' Deputati si rinnoverà per intero, quella dei Senatori per terzo in ogni biennio.

Le Camere non possono essere disciolte nè sospese dal Re.

TITOLO TERZO.

Potere esecutivo.

Art. 34. Il Potere Esecutivo sarà esercitato dal Re per mezzo di Ministri responsabili, ed eletti da lui.

Capo I. — *Del Re.*

Art. 35. La persona del Re è inviolabile.

Art. 36. I poteri conferiti al Re dalla Costituzione si trasmettono per successione.

La sola discendenza del primo Re potrà regnare in Sicilia: morendo egli senza discendenti maschi, o pure estinta la di costoro linea discendentale maschile, la Nazione sceglierà la novella dinastia.

La successione al reame di Sicilia sarà sempre regolata con ordine di primogenitura agnatizia tra i discendenti maschi del Re con dritto di rappresentazione; in modochè i figli del primogenito predefunto escluderanno lo Zio secondogenito vivente, e così di seguito. Sono perpetuamente ed in tutti i casi escluse le femmine, ed i loro discendenti anche maschi.

Morto un Re senza discendenti maschi, succederà il fratello secondogenito, ed in suo difetto i di costui discendenti maschi, collo stesso ordine di primogenitura agnatizia.

Estinta la di costui linea maschile, succederà quella del terzogenito; e così di seguito; ben inteso però che in ogni caso di successione collaterale dovrà sempre darsi la preferenza alla linea ingressa, e di qualità più prossima all' ultimo defunto Re.

Art. 37. Tutte le quistioni di successione saranno decise dal Parlamento.

Art. 38. In mancanza di legittimi successori nell' ordine come sopra stabilito, la Nazione eleggerà il nuovo Re.

Art. 39. Gli atti dello stato civile della famiglia reale saranno ricevuti nella forma comune dallo intero Magistrato Municipale del luogo ove si celebrano; una copia di essi sarà depositata nell' archivio dello Stato.

Art. 40. Alla morte del Re l'immediato successore assumerà il governo del regno. Dovrà però farsi riconoscere dal Parlamento, e presterà il giuramento alle Camere riunite nel Duomo di Palermo, e nelle mani dell' Arcivescovo. Se la Sessione del Parlamento non trovisi aperta, deesi fra un mese convocare.

Le parole del giuramento sono:

» Io . . . . Re de' Siciliani giuro e prometto in-
» nanzi Dio, e per questi santi Evangeli di osservare e
» fare osservare la Costituzione del regno di Sicilia,
» in virtù della quale sono chiamato a regnare. »

Art. 41. La istruzione del Re minore sarà regolata dal Parlamento. La maggiore età del Re è fissata a 18 anni compiuti: appena giuntovi, presterà il giuramento nei modi e colle condizioni prescritte nell'articolo precedente.

Art. 42. La incapacità del Re per difetto intellettuale sarà giudicata dal Parlamento e dichiarata con un decreto.

Art. 43. Nei casi di minore età, imbecillità del Re, o vacanza del trono, appartiene al Parlamento istituire la Reggenza.

Art, 44. Se il Parlamento non vi abbia provveduto, e le Camere non sieno riunite, si formerà di dritto una Reggenza provvisoria composta dallo Arcivescovo di Palermo, da' due presidenti delle Camere, o da coloro che lo furono nell' ultima Sessione, e dal Presidente del primo Magistrato giudiziario del regno.

Art. 45. Il Parlamento fisserà, ad ogni caso di successione, la lista civile da durare per tutta la vita del Re.

Art. 47. Alla morte del Re il Parlamento, nel fissare la lista civile del successore, provvederà al mantenimento della Regina vedova.

Art. 47. Il Re e tutti i successibili al trono non potranno contrarre matrimonio senza il consenso del Parlamento.

Art. 48. Come qualunque cittadino, ne' negozj civili, il Re è sottoposto alle leggi di privato diritto. La lista civile è immune da ogni azione.

Art. 49. I Principi e le le Principesse sono sottoposti alle regole di privato diritto, come tutti i Siciliani.

Art. 50. Il Re non potrà per qualsiasi cagione allontanarsi dal regno senza il consenso del Parlamento, il quale non potrà accordarlo che per un termine fisso.

Il Re che abbandonasse il regno senza tale consenso, o prolungasse la sua dimora fuori l' Isola al di là del termine prefisso, non avrà più dritto a regnare: il suo successore, ove ne abbia, salirà al trono, o la nazione eleggerà il nuovo Re.

Art. 51. Non potrà il Re esercitare alcuno de' poteri delegati a lui dalla Costituzione senza consultare il Consiglio de' Ministri.

Art. 52. Niun ordine del Re sarà eseguito, se non sottoscritto da un Ministro.

Art. 53. Il Re rappresenterà la Sicilia ne' rapporti colle altre potenze.

Art. 54. Egli ha dritto di coniare moneta, conformandosi alla legge, facendovi imprimere la sua effigie da un lato, dall' altro lo stemma della Sicilia.

Art. 55. Potrà intimare la guerra e conchiudere la pace; e, come la sicurezza e l'interesse dello Stato il permetteranno, ne darà comunicazione al Parlamento.

Art. 56. Potrà conchiudere trattati di alleanza e di commercio, i quali non avranno effetto senza l'assenso del Parlamento.

Art. 57. Non potrà introdurre nè tenere nel regno altre truppe e forze di terra e di mare, se non quelle per le quali avrà ottenuto il consenso del Parlamento.

Art. 58. Conferirà il comando e tutti i gradi militari delle forze di terra e di mare, giusta la legge: salvo quel che è stabilito per la Guardia Nazionale.

Art. 59. Eleggerà gli ambasciatori, e gli altri agenti diplomatici.

Art. 60. Provvederà le magistrature e tutte le cariche ed ufficj amministrativi dello Stato, secondo le leggi particolari.

Art. 61. Eserciterà tutti i dritti che per la Legazìa Apostolica appartengono alla Monarchia di Sicilia.

Art. 62. Presenterà a tutti i beneficj ecclesiastici di patronato nazionale, a' quali è annessa cura di anime, e provvederà a tutt' altre nomine ecclesiastiche, secondo le leggi.

Art. 63. Potrà far grazia, attenuare, commettere, condonare le pene, tranne i casi eccettuati dalla Costituzione, e salve sempre le azioni civili. L' atto di grazia sarà motivato e reso pubblico.

Art. 64. Il Re, a peso della lista civile, potrà istituire quegli ufficj di Corte che reputerà convenienti al servizio e decoro della sua casa.

Essi saranno incompatibili con qualsiasi carica ed uffizio dello Stato: non daranno privilegio di sorta, nè preminenza, o distinzione di grado sugli altri.

Art. 65. Il Re nella istituzione degli ufficj di Corte non potrà stabilire condizioni di classi, o di ceti, nè categorie dentro le quali abbiano a conferirsi.

Art. 66. Il Re non ha altri poteri al di là di quelli conferitegli dallo Statuto.

Egli s' intitolerà *Re de' Siciliani per la Costituzione del Regno.*

Capo II. — *De' Ministri.*

Art. 67. Al Re solo appartiene la elezione o revocazione de' Ministri.

Art. 68. I Ministri sono responsabili. Essi potranno esser processati e puniti ne' casi e modi stabiliti dalla apposita legge. Potrà il Parlamento domandar conto de' loro atti, sottoporli a giudizio, e punirli.

Il Re non potrà loro far grazia attenuando, commutando o condonando la pena.

Art. 69. L' ordine del Re, verbale o iscritto, non potrà in alcun caso sottrarre il Ministro dalla responsabilità.

Art. 70. I Ministri devono render conto in ogni anno al Parlamento delle spese, e proporranno lo stato preventivo dei bisogni del loro ripartimento. Quello della Finanza renderà il conto dell' entrate e delle spese pubbliche, e proporrà il bilancio preventivo per l' anno seguente.

TITOLO QUARTO

Del potere Giudiziario.

Art. 71. Il Potere Giudiziario sarà esercitato dai Magistrati istituiti dalla legge, ed eletti dal Re.

La legge non istituirà che soli Magistrati e Giurisdizioni ordinarie, così civili che criminali, salvo le giurisdizioni ecclesiastiche secondo la disciplina della Chiesa di Sicilia, e le giurisdizioni militari per i reati e le persone militari, e per le altre da leggi speciali espressamente sottoposte allo statuto penale militare, e salvo i giudizj pur giurati nelle materie in cui saranno stabiliti dal Parlamento.

Il giudizio per giurati è stabilito in tutte le materie criminali, e pei delitti politici o commessi per mezzo della stampa. Per tali delitti al solo giurì appartiene pronunziare anche pei danni, ed interessi.

Nessun cittadino potrà ricusarsi di esser giudice ne' giudizj di fatto.

Art. 72. Il Potere Giudiziario nell' esercizio delle sue funzioni sarà indipendente. I giudici saranno sottoposti a giudizio a' termini della legge, e senza bisogno di autorizzazione.

Le udienze de' magistrati dell' ordine Giudiziario sono pubbliche.

Art. 73. L' Alta Corte del Parlamento è composta dalla Camera dei Deputati, che accusa, e da quella dei Senatori, che giudica.

Art. 74. Sono giudicabili dall' Alta Corte del Parlamento per tutti i fatti relativi all' esercizio delle loro funzioni i Ministri ed i Magistrati supremi dello Stato, secondo la legge che ne stabilisce le forme, e le classi.

Art. 75. La giustizia sarà sempre amministrata in nome della legge.

L' esecuzione sarà ordinata in nome della legge, e del Re.

TITOLO QUINTO

Di altre istituzioni costituzionali.

Art. 76. La Guardia Nazionale è una istituzione essenzialmente costituzionale. Gli uffiziali saranno scelti dalla stessa Guardia. Essa sarà ordinata da un' apposita legge.

Art. 77. La Guardia Nazionale non potrà essere giammai disciolta nè sospesa dal potere esecutivo.

Art. 78. I forti di ogni città del Regno saranno affidati alla custodia della Guardia Nazionale.

Le truppe di linea potranno essere richieste dal Comandante locale della Guardia Nazionale per prestare nelle fortificazioni dello Stato quel servizio che essa crederà necessario.

Art. 79. La truppa nazionale di qualunque arma non potrà in tempo di pace eccedere il sesto della Guardia Nazionale di tutto il Regno.

Art. 80. I Municipi, in ciò che concerne l'azienda del proprio comune, si amministreranno da sè con quelle libertà, che saranno garantite e regolate da una legge speciale.

Nessun cittadino può ricusare gli uffizi municipali gratuiti nel municipio al quale appartiene.

Art. 81. La pubblica salute sarà affidata ad un Supremo Magistrato di Salute, indipendente da qualunque altro potere nell' esercizio delle sue funzioni. Una legge speciale ne ordinerà i poteri, e darà le norme per bene esercitarli.

TITOLO SESTO

De' Siciliani e de' loro diritti.

Art. 82. La qualità di Siciliani si acquista e si perde nei modi prescritti dalle leggi civili.

La naturalizzazione non potrà concedersi che in virtù di una legge.

Art. 83. I Siciliani sono tutti uguali innanzi la legge. Essi soli e senz' altra distinzione che il merito e la capacità sono ammessi agli uffizj, a' benefizj, ed alle pensioni di qaalunque natura e grado.

Art. 84. Un solo ordine Nazionale di merito sarà stabilito come semplice designazione alla pubblica stima.

Non vi sarà ammessa alcuna precedenza e privilegio.

Nessun altro ordine precedente è riconosciuto.

Art. 85. Nessun cittadino potrà essere giudicato se non in vigore di una legge promulgata pria del fatto che dà luogo al procedimento, e per un regolare giudizio reso dal magistrato competente.

Art. 86. Il domicilio del cittadino è inviolabile. L' autorità pubblica non potrà penetrarvi, per investigazioni, che nei casi stabiliti e con le forme ordinate dalla legge.

Art. 87. Nessun cittadino può essere arrestato fuori i casi stabiliti, e senza le forme ordinate dalla legge. Ciascuno ha il diritto di resistenza contro ogni pubblico uffiziale che volesse arrestarlo, o con vie di fatto o minacce usargli violenza.

Art. 88. La parola e la stampa sono libere. I reati commessi per mezzo della parola e della stampa saranno puniti secondo la legge.

Art. 89. L' insegnamento è libero. Il pubblico insegnamento sarà gratuito e regolato da un' apposita legge.

Art. 90. Il segreto delle lettere è inviolabile.

Art. 91. I cittadini hanno dritto di adunarsi pacificamente, e senza armi, per privata o pubblica utilità, senza permesso alcuno, salvo l' applicazione delle leggi penali pei reati che si commettessero per l' abuso di questo dritto.

Art. 92. Niuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica, ne' casi e coi modi stabiliti dalla legge, e mediante giusto e precedente compenso.

Art. 93. Tutto ciò che non è proibito da una legge, è permesso. Le leggi che restringono il libero esercizio dei diritti del cittadino non si estendono al di là dei tempi e dei casi in esse espressi.

TITOLO SETTIMO

Della revisione dello Statuto.

Art. 94. Nessun articolo dello Statuto potrà esser modificato se non dopo una dichiarazione del Parlamento, che proponga la riforma a farsi; in tal caso il Parlamento resterà disciolto di dritto per riunirsi dopo una nuova elezione. Tanto la deliberazione che propone la riforma, quanto quella del nuovo parlamento non saranno efficaci se non prese col concorso di due terzi de' votanti presenti di ciascuna Camera.

TITOLO OTTAVO

Disposizioni transitorie.

Art. 95. Nella prima Sessione i Senatori si divideranno a sorte in tre classi. La prima durerà per due anni, la seconda per quattro, la terza per sei.

Art. 96. Saranno chiamati durante la loro vita a far parte del Senato, oltre il numero dei 120, quei pari Temporali che siedono per la Costituzione del 1812, e che il giorno 13 aprile firmarono personalmente l'atto di decadenza.

Art. 97. Niun Senatore potrà farsi rappresantare da procura.

SEGUE IL SUPPLEMENTO